

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	CESSIONE D'AZIENDA - Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Registro
	BILANCIO
03	REVISIONE
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
05	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
07	AGEVOLAZIONI
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Agevolazioni
<b>10</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

Operazioni straordinarie

## CESSIONE D'AZIENDA

Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Registro - Cessione d'azienda - Rivendita di generi di monopolio - Avviamento - Inclusione nella base imponibile del registro - Condizioni (Cass. 12.11.2024 n. 29212)

In tema di imposta di registro sulle cessioni d'azienda, il valore dell'azienda ceduta (ex [art. 51](#) co. 4 del DPR [131/86](#), nel testo anteriore alle modifiche di cui al DLgs. [139/2024](#)) comprende anche l'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l'attività del cedente ai sensi dell'art. 31 co. 2 della L. 1293/57.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12.11.2024 [n. 29212](#).

### *Caso di specie*

La controversia che ha dato origine alla decisione scaturiva dalla cessione di un'azienda nei cui locali commerciali era collocata anche l'attività di rivendita di generi di monopolio (tabacchi) e ricevitoria del lotto, precedentemente esercitata dal cedente, titolare della licenza.

Considerato che la rivendita di tabacchi, ai sensi dell'art. 31 co. 1 della L. 1293/57, non poteva formare oggetto di valida cessione, in conformità al disposto del comma 2 del medesimo articolo, l'alienante aveva dismesso la licenza (limitandosi, dunque, a trasferire al cessionario il complesso di beni funzionali all'esercizio dell'impresa), poi ottenuta dall'acquirente in base a trattativa privata con la P.A.

L'imposta di registro sulla cessione era stata assolta senza includere nella base imponibile il valore dell'attività di rivendita dei generi di monopolio, ma l'Agenzia delle Entrate aveva in seguito notificato al contribuente un avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta in relazione all'avviamento collegato alla tabaccheria.

L'impugnazione dell'avviso era stata respinta dai giudici di primo e di secondo grado, sicché il contribuente aveva proposto il ricorso per cassazione.

### *Inclusione dell'avviamento (in generale) nella base imponibile*

A sostegno dell'infondatezza delle pretese del ricorrente, la sentenza n. 29212/2024 richiama, innanzitutto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della quantificazione del valore dell'azienda, ai sensi dell'[art. 51](#) co. 4 del DPR 131/86 (*ratione temporis* vigente), occorre tenere conto anche dell'avviamento, inteso quale capacità di profitto di un'attività produttiva e, cioè, del maggior valore del complesso aziendale, unitariamente considerato, rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. 6.6.2012 n. [9115](#)).

### *Inclusione dell'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio*

In una fattispecie affine (ma non identica) a quella oggetto di causa, la Suprema Corte ha, peraltro, affermato che la regola della necessaria inclusione dell'avviamento nella base imponibile del registro opera anche nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali ex art. 31 della L. 1293/57, non impedisce la cessione dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà valida sino all'eventuale revoca della concessione amministrativa (Cass. 12.10.2018 n. [25448](#)).

### *Soluzione della controversia*

Dai due indirizzi sopra descritti, la Cass. 12.11.2024 [n. 29212](#) trae l'ulteriore conclusione per cui, ai fini della legittima inclusione dell'avviamento commerciale collegato alla rivendita di generi di monopolio nella base imponibile del registro dovuto sulla cessione d'azienda, è irrilevante il fatto che l'acquirente prosegua l'attività di rivendita (prima esercitata dall'alienante) sulla base del provvedimento concessorio della P.A., piuttosto che dell'accordo delle parti: ciò che importa è

soltanto che il cessionario conservi la possibilità di svolgere quell'attività nei locali dell'azienda e, quindi, la probabilità di conseguire maggiori profitti che giustifica l'assoggettamento a registro del relativo valore.

art. 51 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2024 - "Avviamento collegato alla rivendita di tabacchi nella base imponibile del registro" - Novella*

Cass. 12.11.2024 n. 29212

## Bilancio

### REVISIONE

Revisori legali della sostenibilità - Regime transitorio - Chiarimenti del MEF (circ. 12.11.2024 n. 37/RGS)

Nella circolare 12.11.2024 n. [37/RGS](#), il MEF ha fornito indicazioni dettagliate sul regime transitorio per l'iscrizione nell'elenco dei revisori della sostenibilità nell'ambito del Registro dei revisori legali.

#### *Regime derogatorio*

L'[art. 18](#) del DLgs. 125/2024 prevede che gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti entro la data del 1.1.2026 siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità (senza obbligo di tirocinio e di esame), purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità e producano apposita domanda di abilitazione.

#### *Programma formativo 2024*

L'attuale programma formativo 2024, adottato con determina della Ragioneria generale dello Stato del 29.1.2024, include tra le materie non caratterizzanti la revisione legale i seguenti argomenti identificati dalla lettera D), inerenti alla rendicontazione di sostenibilità:

- principi di rendicontazione di sostenibilità;
- principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
- doppia materialità e casi operativi;
- tassonomia della sostenibilità;
- *Exposure Draft* dell'ISSA 5000;
- il principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
- analisi di sostenibilità;
- il *Due Process* nella sostenibilità;
- la GRI e i principi professionali di riferimento.

#### *Chiarimenti del MEF sulle materie caratterizzanti*

La circolare n. [37/RGS/2024](#) chiarisce che tale argomenti devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione della sostenibilità e come tali validi ai fini della maturazione dei 5 crediti abilitanti. Pertanto, per le richieste di abilitazione nel 2025 saranno validi anche i crediti maturati nel corso del 2024, anche se antecedenti all'entrata in vigore del DLgs. [125/2024](#) (ovvero prima dello scorso 25 settembre). Tuttavia, precisa il documento in esame, non sarà possibile cumulare i 5 crediti parzialmente maturati nel 2024 e nel 2025.

Qualora si presenti, dunque, domanda di iscrizione nel 2025, sarà possibile utilizzare i 5 crediti maturati nel corso del 2024 e, a partire dal 2026 sarà necessario ottenere i 25 crediti formativi annuali previsti a regime.

### **Domanda di abilitazione**

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 6](#) co. 1-bis del DLgs. 39/2010, un decreto di prossima emanazione del MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob, definirà i contenuti e le modalità di presentazione della domanda.

art. 6 co. 1 bis DLgs. 27.1.2010 n. 39

art. 8 Direttiva (CE) 17.5.2006 n. 43

Direttiva (UE) 14.12.2022 n. 2464

DLgs. 6.9.2024 n. 125

Circolare Min. Economia e Finanze 12.11.2024 n. 37/RGS

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2024 - "Per i revisori della sostenibilità validi i crediti formativi maturati nel 2024" - Bozza - De Rosa*

*Il Sole - 24 Ore del 13.11.2024, p. 41 - "Revisori di sostenibilità, validi i crediti 2024" -*

*Uva Italia Oggi del 13.11.2024, p. 33 - "Revisore di sostenibilità" - Feriozzi*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Spa - Revisione legale spa" - De Rosa S.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2024 - "L'iter di abilitazione dei revisori della sostenibilità terrà conto dei termini 2024" - De Rosa*

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2024 - "Esame di abilitazione per il revisore della sostenibilità" - De Rosa*

Fiscale

### **IMPOSTE DIRETTE**

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Sconto in fattura o cessione del credito - Opzione in relazione a ciascun SAL - Verifica delle percentuali di avanzamento - Rilevanza delle sole spese per lavori realizzati (risposta a interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091)

Con la risposta all'interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. [5-03091](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito al riscontro della percentuale minima di realizzazione dell'intervento che, ai sensi dell'[art. 121](#) co. 1-bis del DL 34/2020, ciascuno stato d'avanzamento dei lavori (SAL) deve rappresentare, ai fini dell'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per gli interventi superbonus. In particolare, il Ministero ha chiarito che per il calcolo di detta percentuale minima occorre fare riferimento alle sole spese relative ai lavori realizzati, mentre non rilevano le spese per le forniture di materiali.

#### **Superbonus con opzione di cessione/sconto per SAL**

Il citato co. 1-bis dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 stabilisce che, per gli interventi agevolati con il superbonus ex [art. 119](#) del DL 34/2020, se l'opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo viene esercitata in riferimento a un SAL:

- in ogni caso i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (in altre parole, per l'intervento agevolato con superbonus è possibile esercitare le opzioni di sconto/cessione in relazione a un massimo di tre blocchi, ossia due SAL e un saldo);
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus ex [art. 119](#) del DL 34/2020, il contribuente ha invece la facoltà di esercitare comunque le opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo ex [art. 121](#) del DL 34/2020 anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione vengano comunque effettivamente realizzati, seppure successivamente all'esercizio dell'opzione (così la risposta del MEF all'interrogazione parlamentare 7.7.2021 n. [5-06307](#)).

### ***Riscontro del SAL per tipologia di intervento***

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che, se sul medesimo immobile sono stati effettuate più tipologie di interventi ammessi al superbonus, la verifica della ripartizione in SAL e della percentuale minima di completamento dei lavori che rappresenta ogni SAL va effettuata separatamente per ciascuna tipologia degli interventi superbonus agevolabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. [23](#), § 5.2 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2022 n. [53](#)). Ciò significa che la verifica della soglia di superamento del 30% dell'intervento complessivo va effettuata separatamente per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico.

### ***Rilevanza dei soli lavori realizzati***

In sede di interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministero dell'Economia e delle finanze se, ai fini del computo della spesa rilevante per il raggiungimento della percentuale minima di intervento cui deve riferirsi ciascun SAL, vadano conteggiate anche le spese per le forniture a piè d'opera.

In risposta, il MEF ha affermato che, secondo una lettura sistematica della normativa rilevante in materia di

contratti pubblici (in particolare, dell'[art. 26](#) del DL 50/2022 e dell'[art. 14](#) co. 1 lett. d) del DM 49/2018), pare corretto includere nella nozione di SAL soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere (e non, dunque, anche il costo delle forniture di materiali).

Tale conclusione parrebbe peraltro avallata, secondo il Ministero, anche dall'[Allegato 2](#) del DM 6.8.2020 "Asseverazioni", ove, nel disciplinare, per gli interventi di riqualificazione energetica, le asseverazioni che competono al tecnico in riferimento a ciascun SAL, viene fatto esclusivo riferimento ai lavori "realizzati".

Quale conclusione coerente con i chiarimenti del MEF, parrebbe doversi ritenere che, per la determinazione della percentuale di intervento realizzato rappresentata da ciascun SAL, vadano escluse anche le spese professionali di progettazione: pure in questo caso, infatti, si tratterebbe di attività che esulano dalla nozione di "prestazione realizzata in cantiere".

art. 121 co. 1 bis DL 19.5.2020 n. 34

Interrogazione parlamentare 12.11.2024 n. 5-03091

*Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2024 - "Nel computo del SAL superbonus rilevano solo i lavori realizzati" - Redazione*

*Il Sole - 24 Ore del 13.11.2024, p. 43 - "Cessione del credito, le sole forniture non contribuiscono ai Sal" -*

*Latour*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.*

## **IMPOSTE DIRETTE**

[IRES - Sopravvenienze attive - Riduzione dei debiti da piano attestato di risanamento ex art. 56 del DLgs. 14/2019 \(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza\) - Detassazione della sopravvenienza - Condizioni \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.11.2024 n. 222\)](#)

Con la risposta a interpello 13.11.2024 n. [222](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di favore previsto dall'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR si applica anche alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall'[art. 56](#) del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. CCII), a condizione che il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese.

### **Quadro normativo di riferimento**

L'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR stabilisce una rilevanza fiscale limitata per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti, tra l'altro, da un piano attestato di risanamento di cui all'[art. 67](#) co. 3 lett. d) del RD 267/42 pubblicato presso il Registro delle imprese (o da una procedura estera equivalente). In particolare, è previsto che la riduzione delle passività dell'impresa - comprese quelle nei confronti dei soci - non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che eccede la somma:

- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'[art. 84](#) del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'ACE ex [art. 1](#) co. 4 del DL 201/2011 e DM 3.8.2017;
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all'[art. 96](#) co. 4 del TUIR.

### **Calcolo dell'importo non imponibile**

Per calcolare l'ammontare non imponibile della sopravvenienza, occorre (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2023 n. [183](#), 19.12.2018 n. [120](#) e 23.11.2018 n. [85](#)):

- determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini dell'importo deducibile degli interessi passivi, dei limiti posti dall'[art. 96](#) del TUIR;
- applicare l'[art. 84](#) del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
- portare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'[art. 96](#) co. 5 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
- detassare, ai sensi dell'[art. 88](#) co. 4-ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residua a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

### **Estensione del regime di non imponibilità ai piani di risanamento previsti dal CCII**

Nel caso oggetto di interpello, all'Agenzia è stato domandato se la detassazione in esame si applica anche

ai piani attestati di risanamento conclusi in base alla "nuova" disciplina dettata dall'[art. 56](#) del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022 e applicabile alle procedure aperte da tale momento.

La disciplina previgente, di cui al RD [267/42](#), resta applicabile:

- ai ricorsi e alle domande depositate prima del 15.7.2022;
- alle procedure pendenti al 15.7.2022 e a quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle relative domande.

Al quesito l'Amministrazione finanziaria dà risposta affermativa, considerate le stesse finalità perseguite dai due istituti.

Pertanto, secondo l'Agenzia, alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra riepilogato, se il contribuente pubblica nel Registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possono beneficiare del regime di non imponibilità ai sensi del citato [art. 88](#) co. 4-ter del TUIR.

### **Possibilità di attribuire al chiarimento valenza generale**

Al chiarimento sembra possibile attribuire valenza generale, tenuto conto che, ai sensi dell'[art. 9](#) co. 1 lett. a)

n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), i relativi DLgs. attuativi dovranno stabilire l'estensione delle disposizioni attualmente previste dagli [artt. 88](#) co. 4-ter e [101](#) co. 5 del TUIR a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. [14/2019](#).

Posto che tale criterio direttivo sembra essere stato "anticipato" in via interpretativa dalla risposta in commento, il principio parrebbe già ad oggi estensibile:

- da un lato, al caso speculare delle perdite su crediti vantati verso debitori che hanno concluso un piano attestato ex [art. 56](#) del DLgs. 14/2019, pubblicato nel Registro delle imprese, ritenendole deducibili in via automatica, senza la necessità di provare gli elementi certi e precisi ex [art. 101](#) co. 5 del TUIR;

- dall'altro, agli altri istituti del DLgs. [14/2019](#) che perseguono le stesse finalità di quelli in precedenza disciplinati dal RD [267/42](#).

A conferma di ciò, si tenga presente che l'[art. 349](#) co. 1 del DLgs. 14/2019 già dispone che, nelle disposizioni normative vigenti, i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito", nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

art. 88 co. 4 ter DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.11.2024 n. 222

*Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2024 - "Sopravvenienze attive detassate anche per i nuovi piani attestati" - Fornero*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Sopravvenienze attive" - Fornero L.*

## DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Riapertura dei termini per l'adesione - Novità del DL 167/2024

L'art. [1](#) del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2024 n. 267, riapre fino al 12.12.2024 il termine, inizialmente fissato al 31.10.2024, entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.

La riapertura dei termini non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni.

### **Ambito soggettivo**

La novità più significativa del DL [167/2024](#) riguarda l'ambito soggettivo della proroga del termine per l'adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.

Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).

### **Presentazione del modello REDDITI 2024 originario entro il 31.10.2024**

La riapertura dei termini è riservata ai soli soggetti ISA "che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale"; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l'hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.

### **Non ammessa la dichiarazione integrativa a favore**

Il requisito della valida presentazione del modello REDDITI 2024 sembra collegato a un'ulteriore condizione per fruire della proroga; secondo quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1 del DL 167/2024, infatti, l'adesione entro il 12.12.2024 non è consentita "nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024".

In altre parole, l'accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore; diversamente, l'adesione è possibile nel caso in cui l'unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all'accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d'imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.

#### **Accesso al regime del ravvedimento 2018-2022**

Sotto un altro profilo, l'[art. 1](#) co. 2 del DL 167/2024 dispone che, ai fini del regime di ravvedimento di cui all'[art. 2-quater](#) del DL 113/2024, "l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024"; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al CPB.

art. 9 co. 3 DLgs. 12.2.2024 n. 13

*Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2024 - "Adesione al CPB fino al 12 dicembre circoscritta ai soggetti ISA" - Girinelli - Rivetti*

## Agevolazioni

Agevolazioni - Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti - Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) - Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. "DL Omnibus") e del DL 167/2024 - Modifica dei requisiti

L'[art. 2](#) del DL 167/2024 prevede altresì l'estensione dell'ambito applicativo dell'indennità *una tantum* di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. "bonus Natale"), introdotto dall'[art. 2-bis](#) del DL 113/2024.

In particolare, viene modificato il requisito di accesso relativo alla condizione familiare, rimanendo immutati gli ulteriori due requisiti di natura reddituale.

#### **Lavoratori beneficiari**

I lavoratori che possono accedere all'indennità *una tantum* di 100,00 euro sono quelli che, nel corso del 2024, sono titolari di un reddito di lavoro dipendente (a prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato). Sono invece esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'[art. 50](#) del TUIR.

#### **Requisiti relativi alla condizione familiare**

L'[art. 2](#) del DL 167/2024 modifica l'[art. 2-bis](#) co. 1 lett. b) del DL 113/2024, prevedendo l'estensione dell'indennità *una tantum* di 100,00 euro anche ai lavoratori senza coniuge a carico. In particolare, ai fini dell'accesso, il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell'[art. 12](#) co. 2 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

La precedente formulazione della norma subordinava invece l'accesso al *bonus* in presenza di:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico;



- in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'[art. 12](#) co. 1 lett. c), decimo periodo, del TUIR, vale a dire far parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

### **Requisiti reddituali**

I requisiti di natura reddituale non sono stati modificati dall'[art. 2](#) del DL 167/2024, e pertanto il lavoratore deve avere:

- un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024. Per il calcolo del reddito complessivo occorre considerare la quota esente dei redditi agevolati individuati dall'[art. 2-bis](#) co. 3 del DL 113/2024, i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del regime forfetario, la quota di agevolazione ACE ex [art. 1](#) del DL 201/2011 e le mance assoggettate a imposta sostitutiva ex [art. 1](#) co. 58-62 della L. 197/2022; inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ex [art. 10](#) co. 3-bis del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19);
- un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione delle pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 del TUIR (non opera la riduzione dell'importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell'anno, prevista dall'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 216/2023).

### **Incumulabilità dell'indennità**

L'[art. 2](#) del DL 167/2024 prevede che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente in possesso dei medesimi requisiti, l'indennità spetta ad uno solo di essi.

### **Importo**

L'importo dell'indennità non viene modificato e pertanto resta pari a 100,00 euro, da rapportare al periodo di lavoro (l'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF).

### **Modalità di fruizione**

L'indennità potrà essere fruita:

- in busta paga in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità, previa richiesta al datore di lavoro (in presenza di più datori la richiesta va effettuata solo ad uno di essi) mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove attestare il possesso dei requisiti e indicando i codici fiscali;
- in dichiarazione dei redditi, se il lavoratore non ha il sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici o i lavoratori cessati) o non ha ricevuto l'indennità dal datore di lavoro.

In merito, l'[art. 2](#) del DL 167/2024 modifica una parte dell'[art. 2-bis](#) co. 4 del DL 113/2024, prevedendo che nella richiesta scritta del lavoratore al proprio datore dovranno essere indicati il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

art. 2 bis DL 9.8.2024 n. 113

*Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2024 - "Solo un lavoratore per famiglia può beneficiare del bonus Natale "ampliato" - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 15.11.2024, p. 39 - "Bonus Natale erogabile anche a nuclei ad alto reddito" -*

*Maccarone G. Guide Eutekne - Lavoro - "Indennità una tantum - Indennità una tantum 100 euro" - Silvestro D.*

**PREVIDENZA**

Agevolazioni - Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2024 (DM 16.5.2024) - Istruzioni (circ. INPS 11.11.2024 n. 93)

Con la circ. 11.11.2024 n. [93](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva prevista dall'[art. 29](#) del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile, confermata anche per l'anno 2024 all'11,50% (DM 16.5.2024).

**Destinatari**

Con riferimento ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro:

- classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

**Caratteristiche**

Come accennato in precedenza, l'agevolazione in parola:

- consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Pertanto, osserva l'INPS, il beneficio non spetta per i lavoratori a tempo parziale;
- non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall'[art. 25](#) co. 4 della L. 845/78, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

**Condizioni di accesso**

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti per legge, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi;
- il rispetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1 del DL 338/89 in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione ([art. 36-bis](#) co. 8 del DL 223/2006).

Con l'occasione, l'INPS ha ribadito che, relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'[art. 1](#) co. 100 della L. 205/2017).

Inoltre, nella circolare in commento si ricorda che l'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi, l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

**Presentazione delle domande**

L'Istituto previdenziale rende noto che le domande finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024, vanno inviate fino al 15.2.2025 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Al termine dell'attività istruttoria, in caso di esito positivo - visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente - l'INPS attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.

### **Modalità di fruizione**

I datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.

Nel dettaglio, il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi".

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Inoltre, l'INPS precisa che nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza:

- avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente;
- allegando una dichiarazione conforme al *fac simile* allegato alla circolare in commento.

Infine, nella circolare in commento si precisa che, per gli operai non più in forza, è possibile fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Deve essere, invece, valorizzato l'elemento "TipoLavStat" con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

art. 29 DL 23.6.1995 n. 244

DM 16.5.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 11.11.2024 n. 93

**Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2024 - "Riduzione contributiva nel settore edile con domanda fino al 15 febbraio 2025" - Mamone**

**Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in edilizia" - Fusco A.**

## FISCALE

DLGS. 29.7.2024 N. 110

### **FISCALE**

**DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - RIFORMA FISCALE 2023 - Riforma della riscossione - Nuova disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo - Modifiche alla disciplina del ricorso contro l'estratto di ruolo**

In attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 18 della L. 9.8.2023 n. 111, con il presente decreto legislativo viene riordinato il sistema nazionale della riscossione.

Le principali novità che hanno effetto sui contribuenti riguardano:

- la nuova disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del DPR 602/73, in presenza dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, che può arrivare fino a 120 rate mensili, in funzione del valore di ciascuna domanda e del momento in cui si presenta la richiesta (art. 13);
- le modifiche alla disciplina del ricorso contro l'estratto di ruolo, in caso di cartella di pagamento non validamente notificata (art. 12).

### **Decorrenza della nuova disciplina della dilazione**

Le novità in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo, apportate all'art. 19 del DPR 602/73, si applicano alle richieste di dilazione presentate dall'1.1.2025.

Alle richieste presentate entro il 31.12.2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del DPR 602/73 nella versione previgente alle modifiche del presente decreto legislativo.

***Dilazione sino a 108 rate mensili***

Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di:

- 84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.

***Dilazione sino a 120 rate mensili***

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

***Disposizioni attuative della nuova disciplina della dilazione***

Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore (art. 19 nuovi commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).

Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice ISEE unitamente all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;
- per i soggetti diversi dai precedenti, l'indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Verranno inoltre individuati:

- particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

***Cartella di pagamento non validamente notificata - Ricorso contro l'estratto di ruolo - Modifiche alla disciplina***

L'art. 3-bis co. 1 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, ha inserito in co. 4-bis nell'art. 12 del DPR 602/73, stabilendo:

- da un lato, che l'estratto di ruolo non è impugnabile;
  - dall'altro, che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativamente previsti in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.
- Si tratta dei casi in cui il debitori dimostri che l'iscrizione a ruolo può:
- pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell'art. 80 co. 4 del DLgs. 18.4.2016 n. 50;
  - compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante l'attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73);
  - comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione.

Il suddetto co. 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/73 è stato sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo in esame, ampliando le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata.

Occorre infatti dimostrare che può derivargli un pregiudizio:

- per effetto di quanto previsto dal DLgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), quindi per la partecipazione alle gare di appalto;
- per la riscossione di somme vantate nei confronti della Pubblica amministrazione, in modo che non si attivi il blocco dei pagamenti per ruoli superiori a 5.000,00 euro;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;
- nell'ambito delle procedure previste dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza);
- in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione di azienda, tenuto conto dell'art. 14 del DLgs. 472/97 che prevede, a certe condizioni, la responsabilità solidale del cessionario.